



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1) dott. Matteo Frasca | Presidente |
| 2) dott. Gianfranco Pignataro | Consigliere relatore |
| 3) dott. Michele De Maria | Consigliere |

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 620 R.G.A. 2016, promossa in grado di appello

DA

----**Omissis**---- rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gabriele Inella e Maria Antonietta De Santis ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Pasquale Dante in Palermo, Via Messina n. 3.

- **appellante** -

CONTRO

E-DISTRIBUZIONE spa (già E.N.E.L. DISTRIBUZIONE spa), in persona del procuratore Avv. Marco Mammoliti, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Furio Tartaglia e Stefano Mattei, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Infantino in Palermo, via Marchese di Villabianca n. 54;

- **appellata** -

OGGETTO: risarcimento danni da infortunio.

All'udienza di discussione dell'11.10.2018 i procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale G.L. di Palermo ----**Omissis**---- espone:

di essere stato dipendente di Enel Distribuzione s.p.a. (oggi e-distribuzione s.p.a.) dall'1.10.1974 al pensionamento del 31.1.2008, quale addetto alle "squadre Lavoro ed esercizio" presso i distretti di Catania (fino al 1985) e Trapani, con qualifica di "Elettricista di Nucleo di Distribuzione";

di essere stato adibito nel corso del rapporto lavorativo alle attività di costruzione e manutenzione di elettrodotti aerei e sotterranei a bassa e media tensione, con lo svolgimento dei compiti dettagliatamente indicati nell'atto introduttivo del giudizio, in attuazione del progetto di elettrificazione attuato da Enel s.p.a.;

di essere stato riconosciuto, con sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 350/2016, affetto da malattie professionali (spondilosi ed artrosi interapofisaria del tratto lombare, ernia discali



L4-L5 e L5-S1) eziologicamente riconducibili alle lavorazioni svolte con menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 15%;

che la società convenuta non aveva provveduto alla valutazione dei rischi della movimentazione manuale dei carichi, del sovraccarico biomeccanico degli arti, delle vibrazioni meccaniche al braccio intero ed al rachide, delle posture incongrue e coatte durante i lavori in altezza e delle condizioni ambientali e climatiche sfavorevoli, né alla sorveglianza sanitaria periodica obbligatoria, ed aveva omesso di informare e formare i lavoratori ai sensi degli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 626/1994.

Tanto premesso, chiese accertarsi la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della società convenuta con conseguente condanna al risarcimento del danno biologico differenziale subito, oltre accessori di legge.

Si costituì in giudizio l'Enel Distribuzione s.p.a. eccependo l'intervenuta prescrizione estintiva, nonché l'inammissibilità della domanda per sopravvenuta rinuncia e transazione.

Nel merito chiese il rigetto del ricorso.

Con sentenza n. 69/2016 il Tribunale respinse la domanda, avendo ritenuto che il ricorrente non avesse impugnato, nei termini previsti dall'art. 2113 c.c., l'accordo transattivo siglato in data 14.1.2008 e finalizzato alla risoluzione incentivata dal servizio a fronte della corresponsione in suo favore della somma di € 113.000,00, contenente anche la rinuncia a qualsiasi rivendicazione, ivi compresi risarcimenti per danno biologico e/o professionale e/o morale nei confronti della società.

Avverso tale decisione ha proposto appello il --Omissis-- con ricorso depositato l'11.7.2016, chiedendone la riforma.

Ha resistito in giudizio la società, chiedendo il rigetto del gravame e ribadendo le eccezioni preliminari già proposte.

L'appellante si duole della statuizione di intervenuta decadenza, rilevando che alcuna volontà abdicativa del diritto alla tutela risarcitoria fosse contenuta nell'accordo di incentivo all'esodo, e reitera, di conseguenza, in forma di doglianza, la domanda risarcitoria già formulata.

L'appello è fondato.

Va, anzitutto, respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda per effetto della dichiarazione di rinuncia e transazione rilasciata dal ricorrente nell'ambito della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

L'orientamento consolidato di legittimità, richiamato anche dal Tribunale, e qui condiviso, è nel senso che, affinché ad una dichiarazione sottoscritta da un lavoratore possa attribuirsi valore di rinuncia o di transazione idonea a paralizzare il suo diritto di agire in giudizio, dev'essere accertato, sulla base dell'interpretazione del documento e di altre specifiche circostanze desumibili *aliunde*, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati o determinabili oggettivamente e con la coscienza di abdicarvi o di transigere sui medesimi (*L'accordo transattivo sottoscritto dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia "all'eventuale risarcimento danni per qualsiasi titolo", può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha l'onere di impugnare nel termine di cui all'art. 2113 cod. civ., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili "aliunde", che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi. Ne*



conseguenze che il diritto al risarcimento del danno biologico che si assume esser derivato dal rapporto non può ritenersi rientrare nell'oggetto della transazione, essendo il danno in questione accertato solo successivamente. Cass. n. 10218/2008 e, nello stesso senso, n.18321/2016).

L'applicazione concreta di tale principio impone di valutare se, alla data di sottoscrizione del documento, il lavoratore avesse la consapevolezza del diritto risarcitorio maturato in suo favore a seguito della responsabilità datoriale per le patologie sofferte.

Occorre, cioè, che la consapevolezza del danno derivante alla sua integrità psico-fisica dall'attività lavorativa svolta si fosse verificata anteriormente o contemporaneamente alla stipulazione della transazione.

Il ----Omissis---- ha presentato la domanda amministrativa di malattia professionale all'INAIL in data 26.6.2009, mentre il rapporto lavorativo è cessato per dimissioni il 31.1.2008 e la dichiarazione di rinuncia è stata sottoscritta il 14.1.2008. Non risulta da altri elementi che a tale epoca il lavoratore avesse conoscenza delle patologie poi accertate.

Deve, dunque, escludersi che tale rinuncia sia stata espressa con la consapevolezza del diritto e con il cosciente intento di abdicarvi, essendo il danno di origine professionale stato avvertito solo in epoca successiva alla sottoscrizione della rinuncia medesima.

Pertanto, il diritto al risarcimento del danno non poteva essere oggetto di alcun negozio dispositivo.

E', parimenti, infondata l'eccezione di prescrizione, da considerarsi decennale in ragione della natura contrattuale della responsabilità invocata dal ricorrente ai sensi dell'art. 2087 c.c..

La decorrenza di tale prescrizione, di regola ancorata al momento in cui il soggetto abbia avuto la consapevolezza della patologia contratta e della riferibilità della stessa all'attività lavorativa svolta, ove la condotta illecita si sia protratta nel tempo è differita all'epoca della definitiva cessazione della medesima (*"La prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore in conseguenza della mancata adozione da parte del datore di adeguate misure di sicurezza delle condizioni di lavoro, ai sensi dall'art. 2087 cod. civ., decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile solo ove l'illecito sia istantaneo, ossia si esaurisca in un tempo definito, ancorché abbia effetti permanenti, mentre ove l'illecito sia permanente e si sia perciò protratto nel tempo, il termine prescrizione inizia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente"*).

Deve, dunque, escludersi che la prescrizione fosse maturata alla data di introduzione del giudizio (ricorso notificato all'Enel il 22.7.2015) sia rispetto all'epoca di cessazione del rapporto lavorativo, avvenuta, come detto, il 31.1.2008, sia se computati i termini dalla presentazione della denuncia amministrativa volta al riconoscimento del carattere professionale della patologia sofferta, inoltrata all'Inail, come documentato in atti, in data 26.6.2009.

Passando all'esame del merito occorre premettere, in linea generale, che, a tenore dell'art. 10 del D.P.R. n. 1124/1965, la copertura assicurativa garantita dall'INAIL non esonera il datore di lavoro o gli altri responsabili civili dal rispondere per i danni conseguiti al lavoratore per la parte non indennizzata o non indennizzabile dall'istituto previdenziale ed, in ogni caso, per i profili risarcitori non coperti dall'assicurazione obbligatoria.

Dunque, la responsabilità del datore di lavoro o di terzi deve fondarsi su specifici profili di colpa, in ogni caso individuabili in modo specifico, che possono attenersi o alla violazione di precise



norme antinfortunistiche o all'inosservanza delle misure più genericamente previste dall'art. 2087 c.c. e cioè delle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Peraltro, essendo la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. di carattere contrattuale, il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale si pone negli stessi termini dell'art. 1218 c.c. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (Cfr. Cass. n. 14468/2017).

Orbene, il ricorrente ha allegato l'inadempimento colpevole della società, consistente nella mancata valutazione dei rischi della movimentazione manuale dei carichi, del sovraccarico biomeccanico degli arti, delle vibrazioni meccaniche al braccio intero ed al rachide, delle posture incongrue e coatte durante i lavori in altezza e del microclima sfavorevole; ha lamentato l'omissione della predisposizione del documento di valutazione dei rischi sino all'anno 2002, degli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori ai sensi degli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 626/1994, ed infine, sino all'anno 2007, della sorveglianza sanitaria periodica obbligatoria.

Quanto a tale ultimo aspetto occorre considerare che il C.C.N.L. elettrici già nel Maggio 1973 prevedeva all'articolo 37, lettera i) che: "L'Ente assicura che provvederà ad un opportuno avvicendamento dei lavoratori che prestino la loro opera *in condizioni di particolare gravosità o disagio*, nonché a sottoporre i lavoratori stessi a *controlli medici necessari a prevenire conseguenze dannose alla loro integrità*".

Le denunciate condizioni assertivamente morbigene si sostanziano: nella cd. posizione a bandiera per collegare le apparecchiature una volta installato il palo e quindi procedere alla cd. "armatura del sostegno"; nel lavoro sul palo (installazione per la quale si rimaneva imbracati al sostegno dalle 2 alle 4 ore consecutive per ogni sostegno), nella trazione dei cavi.

La società, d'altra parte, non ha adeguatamente adempiuto all'onere della prova posto a suo carico dal citato art. 2087 c.c..

In relazione all'epoca di assunzione presso la società la normativa applicabile era il **D.P.R. n. 303/1956** che **all'art. 4** (rubricato "*Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti*") prevedeva che: "*I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovrintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze: a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto; b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti; c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione; d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione*", mentre **all'art. 24** disponeva che: "*Nelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensità*"; **l'art. 33 del D.P.R.** citato in materia di sorveglianza sanitaria prevedeva, inoltre, che "*nelle lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nella tabella allegata al presente decreto, i lavoratori devono essere visitati da un medico competente: a) prima*



della loro ammissione al lavoro per constatare se essi abbiano i requisiti di idoneità al lavoro al quale sono destinati; b) successivamente nei periodi indicati nella tabella, per constatare il loro stato di salute”: l’art. 4 del d.lgs. n. 626/1994 (intitolato “Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto”) applicabile al ricorrente per il periodo lavorativo successivo alla sua entrata in vigore così disponeva: “**Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché, nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.** 2. **All’esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:** a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. 3. Il documento è custodito presso l’azienda ovvero l’unità produttiva”. **L’obbligo di sorveglianza sanitaria periodica per i lavoratori esposti a movimentazione manuale di carichi era, quindi, previsto dall’art. 16 del d.lgs. cit., mentre l’art. 21** imponeva al datore di lavoro uno specifico obbligo di adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e per la salute, sui rischi specifici in relazione all’attività svolta, nonché sulle misure di protezione e di prevenzione da attuare, e **l’art. 22** lo obbligava a fornire ai lavoratori una formazione adeguata e sufficiente in materia di salute e di sicurezza.

Orbene, a parere della Corte la conferma delle modalità di svolgimento della prestazione, nei termini allegati dall’appellante, può ritenersi acquisita alla luce delle risultanze della prova testimoniale raccolta nel giudizio intentato dal lavoratore contro l’Inail per il riconoscimento della natura professionale della patologia contratta (come detto, conclusosi con sentenza di questa Corte di Appello n. 350/2016 che ha fissato, riducendolo rispetto alla sentenza di primo grado, in misura pari al 15% il danno biologico residuo).

Sul punto va osservato che, se tale statuizione non può esplicitare l’efficacia di giudicato nel presente giudizio, stante la mancata partecipazione dell’Enel in quel processo, tuttavia, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice civile, in assenza di divieti (nella specie insussistenti) può formare il proprio convincimento in base a prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, purché fornisca adeguata motivazione della relativa utilizzazione (v. tra le tante, Cass. 15 ottobre 2004 n. 20335; Cass. 7 febbraio 2005 n. 2409; Cass. 5 marzo 2010 n. 5440).

In tale contesto, per di più, “la prova può essere rappresentata anche dalla sentenza adottata dal diverso giudice (in quanto essa, di per sé, già non faccia stato nel giudizio nel quale è prodotta), che “costituisce in ogni caso un documento, che il giudice civile è tenuto ad esaminare e dal quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti” (Cass. 15 febbraio 2001 n. 2200). Sicché, il riferimento ad essa è da reputarsi legittimo “ogniqualevolta il giudice, riproducendo o richiamando nella propria sentenza gli elementi essenziali dell’altra motivazione) dimostri non solo di volere far propria tale motivazione, ma anche di avere esaminato le censure contro di essa proposte dalla parte e di averle ritenute infondate per motivi indicati specificamente,



in modo da consentire il controllo delle ragioni logiche e giuridiche della decisione" (ord. n. 20719/2018).

Orbene, premesso che Enel non ha contestato la veridicità in sé delle circostanze riferite dai testi, essendosi limitata ad eccepire *sic et simpliciter* la non utilizzabilità in questo processo dei dati accertati in quello svoltosi contro l'Inail, al quale non ha partecipato, è opportuno riportare integralmente il contenuto della deposizione del teste ----Omissis---- : *"Io ero un operaio e mi occupavo della installazione e manutenzione di linee di bassa e media tensione. Anche il ricorrente svolgeva la stessa attività. Non ci occupavamo di alta tensione. Trasportavamo le attrezzature dai trenta chili a salire, fino a 70/80 chili. Il ricorrente manovrava anche martelli a scoppio per circa due o tre giorni a settimana. Eravamo anche squadra di pronto intervento ci occupavamo della deforestazione qualora gli alberi fossero in corrispondenza della linea. I pali venivano trasportati a mano con delle ruote nei luoghi dove le gru non potevano arrivare. I pali erano lunghi dai 9 ai 18 metri e venivano alati con un traliccio armato di carrucola. Tale traliccio veniva alzato a mano e pesava circa 700 chili. ... Sul capitolo 13 risponde: le mensole venivano sollevate a mano con l'aiuto di un operaio alla base del palo. L'operaio in testa provvedeva al montaggio. Le mensole pesavano circa 70/80 chili. I trasformatori avevano un peso variabile sai mille chili a salire. Avevano le ruote, ma dentro le cabine venivano spinte a mano. Le ruote non erano girevoli perciò le sollevavamo con delle leve per poterle spostare. Il ricorrente ha svolto sempre tali attività anche dopo che non abbiamo più lavorato nella tessa squadra per circa un decennio. **Saliti sul palo dovevamo montare tre mensole lunghe circa un metro e mezzo e dovevamo stenderci in orizzontale sotto la mensola, per montare sulla mensola il cavo e l'isolatore (struttura in vetro o ceramica messa sul traliccio del peso di circa 10 chili ciascuna. Ce ne sono tre su ogni traliccio). Eravamo legati al palo da una imbracatura. Approssimativamente si stava sul palo circa quattro ore al giorno. Quando eravamo reperibili, potevamo essere chiamati anche la notte. Ricordo che negli ultimo 10 anni sono stati dati in appalto dei lavori tuttavia non ci occupavamo più degli scavi per il resto la nostra attività non ha subito sostanziali variazioni."***

In assenza di contrari riscontri che inducano a dubitare dell'attendibilità del teste, quindi, deve ritenersi dimostrato, da un lato, che nell'intero periodo lavorativo il ----Omissis---- ha subito una ciclica esposizione a molteplici fattori morbigeni susseguitisi tra loro senza soluzione di continuità, in quanto presenti in ciascuna fase lavorativa propedeutica e consequenziale all'elettrificazione e, dall'altro, che la società non ha apprestato sufficienti ed adeguate misure idonee ad evitare o a contenere i predetti rischi.

In particolare, invero, è emersa l'esposizione del ricorrente al rischio ambientale, dal momento che è stato provato che la prevalenza delle lavorazioni era manuale, per l'inaccessibilità della maggior parte dei cantieri ai mezzi speciali, ove disponibili.

Inoltre, anche allorquando le stesse operazioni potevano essere meccanizzate gli operai erano esposti ad altri tipi di rischi, collegati alla movimentazione manuale di carichi e a posture incongrue, quale le lamentate posizioni c.d. *a bandiera*, con torsione e inclinazione del busto e mantenimento in posizione elevata degli arti superiori.

Vanno richiamati, inoltre, a riprova della natura morbigena dell'attività lavorativa svolta e del nesso causale tra la stessa e le patologie contratte dal ricorrente, gli esiti del giudizio di riconoscimento della malattia professionale di cui alla citata sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 350/2016 (segnatamente delle ctu espletate nei due gradi).



E', altresì, emerso come l'Enel non abbia disposto sufficienti ed adeguate misure idonee ad evitare o a contenere i predetti rischi.

Difatti, è indubbio che sul datore di lavoro gravasse l'obbligo di sorveglianza sanitaria previsto dal su citato CCNL del 1973 riprodotto nei successivi accordi collettivi e, in seguito, dagli artt. 16 e 48 del d.lgs. 626/1994 per la movimentazione manuale dei carichi e limitato, invece, dal D.P.R. n. 303/1956, solo in caso di utilizzo di utensili ad aria compressa o ad asse flessibile (voce tabellare n°48) che nella specie, tuttavia, risultano adoperati in misura assai limitata (cfr. la deposizione testimoniale).

In merito all'assolvimento dell'obbligo di sorveglianza sanitaria alcuna prova è stata addotta dal datore di lavoro, sicchè non è contrastato in alcun modo l'assunto di parte ricorrente di essere stato sottoposto solo alla visita medica pre-assuntiva. La circostanza, invero, non è stata smentita dal teste di parte appellata ----**Omissis**---- – dipendente Enel quale *senior qualità processi* - che, senza nulla riferire in proposito, ha genericamente segnalato che la regolarità dei dispositivi e di tutte le misura di sicurezza erano verificate dal capo-squadra prima dell'inizio dei lavori e che ogni attività dell'Enel è descritta in appositi manuali operativi con i relativi metodi di lavoro, sui quali gli operai erano informati e formati anche durante il rapporto lavorativo.

Nonostante la società abbia dimostrato di essersi dotata, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 626/1994 e precisamente nel 1996 (e non già nel 2002 come sostenuto dall'appellante) di un Documento di Valutazione dei Rischi, nello stesso difetta ogni valutazione dei rischi della movimentazione manuale dei carichi e del sovraccarico biomeccanico degli arti connesso alle mansioni svolte dal ricorrente (cfr. il documento allegato al fascicolo di parte).

Né la circostanza che dagli anni '90 le attività di palificazione delle linee elettriche ad alta tensione e le altre attività siano state assegnate via via a ditte esterne, implica che a partire da quel momento temporale il dipendente non abbia più svolto le suddette attività, ma, come precisato dai testimoni, solo che le stesse venissero effettuate con minore frequenza.

Inoltre, poiché anche la costruzione delle linee di media tensione - solitamente allestite "*al di fuori dei paesi e delle zone di campagna*" - e la relativa attività di manutenzione (attività pacificamente riservate agli operai ENEL s.p.a.) implicavano certamente movimentazione dei carichi e sovraccarico meccanico degli arti, pure per queste sarebbero state necessarie, sin dall'inizio dell'attività dell'appellante, in virtù del su citato CCNL del 1973, le cui specifiche disposizioni sono state riprodotte nei successivi contratti collettivi, e dopo il 1994, per disposizione di legge, la prescritta valutazione dei rischi e la sorveglianza sanitaria.

L'elaborazione di apposite pubblicazioni in tema di sicurezza e di prevenzione infortuni e lo svolgimento di appositi incontri di formazione in tema di sicurezza, per come emergente dalla documentazione in atti (v. doc. nn.4,5,6, in fascicolo di parte), utile a fornire ai lavoratori una generale formazione in materia di salute e di sicurezza, non consente, tuttavia, di ritenere assolto l'obbligo di informazione sui rischi specifici in relazione all'attività svolta - con riguardo alla patologia in concreto contratta - nonché sulle misure di protezione e di prevenzione da attuare, imposto dall'art.4 del dpr n.303/1956 e dall'art. 21 del Dlgs n. 626/1994.

Non è revocabile in dubbio, quindi, che l'Enel abbia disatteso l'onere della prova, posto a suo carico dal citato art. 2087 c.c., di aver provveduto alla predisposizione delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori già previste dalle dispositive collettive e, quindi, dal d.lgs. n. 626/1994, quali valutazione dei rischi ed eliminazione o riduzione al minimo degli



stessi attraverso la sorveglianza sanitaria prevista per legge; tali visite mediche (adottate solo successivamente alla cessazione del rapporto del ricorrente) avrebbero potuto evidenziare la pericolosità delle condizioni lavorative cui era esposto il dipendente.

Sul punto a nulla vale invocare, da parte dell'ENEL, la mancata segnalazione da parte del ricorrente di sue specifiche problematiche sanitarie posto che l'adempimento di fondamentali obblighi di prevenzione non può essere rimesso o essere condizionato alla soggettiva percezione del lavoratore di rischi per la propria salute o a conclamate sintomatologie di malattie che, per di più, possono rimanere "quiescenti" anche per lungo tempo.

Ne deriva la responsabilità del datore di lavoro nell'insorgenza delle patologie del --Omissis--.

La natura professionale delle malattie, come detto, è stata confermata dalla CTU medico-legale espletata nella causa intentata dal lavoratore per ottenere l'indennizzo da parte dell'Inail (definito con la già citata sentenza n. 360/2016, in atti), che ha concluso per la sussistenza del dedotto nesso causale tra le lavorazioni nonché le condizioni ambientali di svolgimento della prestazione e le patologie da cui è affetto il ricorrente; il sanitario ha accertato l'effettiva eziopatogenesi di cui si discute in relazione all'intero complesso patologico, sulla base di un ragionamento medico legale, sviluppato secondo principi oramai costantemente affermati in punto di causalità dalla S. C., che appare immune da vizi logici, sorretta da adeguata motivazione e pienamente condivisibile.

Al riguardo si ricorda che i principi più volte espressi in materia dalla Corte di legittimità sono stati efficacemente riassunti nella più recente sentenza n. 18267 del 2013 nella quale si legge: *" in tema di responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., per l'accertamento del nesso causale tra condotta ed evento di danno alla salute del dipendente pur non richiedendosi la dimostrazione di un rapporto di consequenzialità necessaria tra la prima ed il secondo, è, tuttavia necessaria la sussistenza di un rapporto di "elevata probabilità scientifica", da verificate attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezze giuridiche le conclusioni astratte svolte in termini probabilistici del consulente tecnico, sicché il nesso causale può essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa ritenersi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile"*.

Riconosciuta, quindi, la responsabilità dell'Enel in ordine all'insorgenza a carico del ricorrente delle patologie lamentate e venendo all'esame delle conseguenze dell'accertata responsabilità civile, valga la considerazione che il dipendente ha lamentato di aver subito un **danno differenziale quantitativo**, ossia che le lesioni fisiche accertate dal CTU, se fossero state valutate secondo le tabelle giurisprudenziali, avrebbero portato al riconoscimento di una percentuale superiore rispetto a quella della tutela indennitaria dell'INAIL, ovvero all'applicazione di un coefficiente di quantificazione superiore.

E' incontestato che il ricorrente ha presentato domanda all'INAIL per il riconoscimento della malattia professionale in epoca successiva al 25.07.2000, per cui trova applicazione la normativa prevista dal d.lgs. n. 38/2000 che ha esteso la copertura assicurativa anche al risarcimento del danno biologico superiore al 6%, con conseguente esenzione da responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 10 commi 6,7 D.P.R. n. 1124/1965, il quale prevede che il risarcimento spettante all'infortunato sul lavoro sia dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall'istituto assicuratore in dipendenza dell'infortunio.



Ciò al fine di evitare una ingiustificata locupletazione in favore dell'avente diritto che, in relazione al medesimo evento percepirebbe sia l'intero danno che le indennità o la rendita, sicché alle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale dovranno essere detratte le somme spettanti a titolo di indennizzo o di rendita dovuta dall'INAIL ai sensi del citato d.lgs. n. 38/2000.

Il lavoratore, dunque, dovrà percepire una somma pari alla differenza tra le somme riconosciute nelle Tabelle del Tribunale di Milano (in relazione alle percentuali d'invalidità riconosciute e tenuto conto dell'età posseduta dal ricorrente alla data della cessazione dell'attività lavorativa) e la parte dell'indennizzo o della rendita riferita al danno biologico riconosciuta e liquidata dall'INAIL, riconducendolo allo stesso momento in cui si riconduce il primo, ossia tenendo conto dei rispettivi valori come attualizzati, oltre accessori di legge.

Difatti, il criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo già ampiamente diffuso sul territorio nazionale, garantisce l'esigenza di uniformità di trattamento a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari.

Peraltro, a tale criterio di liquidazione la Suprema Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (cfr. **Cass. civ. Sez. III, 15-10-2015, n. 20895**: *"Nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica "ex post" del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la S.C. riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono"* e **Cass. Sez. 3 Sent.n. 11754 del 15/05/2018**: *"Nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di "danno morale" la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione. Tuttavia il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in*



una differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari. (Nella specie, in relazione ad un'ipotesi di danno iatrogeno, la S.C. ha ritenuto meritevoli di valorizzazione, ai fini della personalizzazione del danno non patrimoniale, aspetti legati alle dinamiche emotive della vita relazionale ed interiore del soggetto leso, in quanto connotati da obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento).

Dunque, dall'applicazione dei principi di diritto su esposti deriva che le Tabelle di Milano consentono la liquidazione congiunta: a) *del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale sia nei suoi risvolti anatomico-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari; b) del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione"*.

Alla necessità di soddisfare esigenze di uniformità di trattamento, consegue che il danno può essere liquidato equitativamente, facendo riferimento ai parametri di cui alle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2014, qui integralmente recepite.

Ciò premesso in linea generale, dal prospetto di liquidazione proveniente dall'INAIL (in atti) emerge che al ----Omissis---- , per la riconosciuta menomazione complessiva del 15%, è stato corrisposto un indennizzo in capitale in misura pari ad €. 16.210,30.

Pertanto, alla somma di €. 38.631,00 (corrispondente alla percentuale di invalidità del 15% e all'età che il ricorrente aveva al momento della cessazione del rapporto di lavoro - 55 anni-) dev'essere sottratta la somma di €. 16.210,30, per cui la somma dovuta a titolo di danno biologico differenziale ammonta ad €. 22.421,00, alla quale dovranno essere aggiunti interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della decisione sino al pagamento.

Va evidenziato, infine, che il ----Omissis---- non ha reiterato in appello, avendovi quindi rinunciato, le domande di risarcimento del danno morale, alla capacità lavorativa specifica e da "cenestesi lavorativa", già spiegate in primo grado.

In riforma della sentenza impugnata, quindi, vanno emesse le statuizioni di cui in dispositivo.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano e distraggono in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 69/2016 del Tribunale di Palermo, condanna l'appellata a pagare all'appellante, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 22.421,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della presente decisione al pagamento.

Condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, a titolo di compensi professionali, in € 3.000,00 per il primo ed in € 4.000,00 per il secondo, oltre IVA, CPA e spese generali, disponendone la distrazione in favore degli Avv.ti Gabriele Inella e Maria Antonietta De Santis.

Palermo 11.10.2018.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Gianfranco Pignataro

IL PRESIDENTE



Matteo Frasca

